



CAMERA DI COMMERCIO  
FROSINONE LATINA

## **STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

- **Approvato con delibera del Consiglio Camerale n.7, del 13 aprile 2021.**
- **Modificato con delibera del Consiglio Camerale n.16, del 30 luglio 2021.**



## INDICE

<b>TITOLO I - STATUTO</b>		<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Istituzione</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Attivazione</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Organi</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Il Consiglio Direttivo</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Presidente e Vice Presidente</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Durata</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Attribuzioni</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Riunioni e deliberazioni</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>5</b>
<b>Art.10</b>	<b>Il Segretario</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>Art.11</b>	<b>Elenco degli arbitri</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO II - REGOLAMENTO</b>		<b>Pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>CAPO I: ATTI COMUNI</b>		<b>Pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>Art.12</b>	<b>Accordo arbitrale</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>Art.13</b>	<b>Domanda arbitrale</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>7</b>
<b>Art.14</b>	<b>Atto di risposta ed eventuale domanda riconvenzionale</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>7</b>
<b>Art.15</b>	<b>Nomina dell'arbitro</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>8</b>
<b>Art.16</b>	<b>Arbitro unico</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>8</b>
<b>Art.17</b>	<b>Collegio arbitrale</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>8</b>
<b>Art.18</b>	<b>Pluralità di parti</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>9</b>
<b>Art.19</b>	<b>Controversie connesse</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>9</b>
<b>Art.20</b>	<b>Dichiarazioni di indipendenza</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>9</b>
<b>Art.21</b>	<b>Accettazione della nomina</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>9</b>
<b>Art.22</b>	<b>Sostituzione dell'arbitro</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>10</b>
<b>Art.23</b>	<b>Ricusazione degli arbitri</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>10</b>
<b>Art.24</b>	<b>Procedura ed istruttoria</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>11</b>
<b>Art.25</b>	<b>Arbitrato rituale</b>	<b>Pag. n.</b>	<b>11</b>



Art.26	Arbitrato irritale	Pag. n.	11
Art.27	Sede dell'arbitrato	Pag. n.	12
Art.28	Spese del procedimento	Pag. n.	12
<b>CAPO II: ATTI SOCIETARI</b>		Pag. n.	13
Art.29	Accordo arbitrale	Pag. n.	13
Art.30	Domanda arbitrale	Pag. n.	13
Art.31	Risposta ed eventuale domanda riconvenzionale	Pag. n.	14
Art.32	Nomina dell'arbitro	Pag. n.	14
Art.33	Arbitro unico	Pag. n.	15
Art.34	Collegio arbitrale	Pag. n.	15
Art.35	Controversie connesse	Pag. n.	15
Art.36	Intervento di terzi	Pag. n.	15
Art.37	Dichiarazione di indipendenza	Pag. n.	16
Art.38	Accettazione della nomina	Pag. n.	16
Art.39	Sostituzione dell'arbitro	Pag. n.	16
Art.40	Ricusazione degli arbitri	Pag. n.	17
Art.41	Procedura ed istruttoria	Pag. n.	17
Art.42	Sede dell'arbitrato	Pag. n.	18
Art.43	Spese del procedimento	Pag. n.	18
<b>TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>		Pag. n.	19
Art.44	Riservatezza	Pag. n.	19
Art.45	Modificazioni	Pag. n.	19
Art.46	Disposizioni transitorie	Pag. n.	19
Allegato A)	Tariffe per l'accesso al procedimento arbitrale	Pag. n.	20
Allegato B)	- Clausola compromissoria-tipo per arbitrato rituale	Pag. n.	21
	- Clausola compromissoria-tipo per contratti societari	Pag. n.	21



## **TITOLO I - STATUTO**

### **Art. 1 - Istituzione**

Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina è istituita una Camera Arbitrale, la quale presta, a richiesta, la sua opera per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:

- a) di arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.;
- b) di arbitrato irrituale o libero, mediante decisioni aventi fra le parti valore negoziale;
- c) di arbitraggio avente per oggetto la determinazione di quantità, del prezzo o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti comunque non determinati;
- d) di perizia contrattuale.

### **Art. 2 - Obiettivi**

Funzione istituzionale della Camera Arbitrale è la decisione e/o composizione di controversie attraverso l'organizzazione dei servizi arbitrali.

La Camera Arbitrale persegue, inoltre, i seguenti scopi:

- a) sviluppare, nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi, la diffusione delle procedure di arbitrato;
- b) organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali.

### **Art. 3 - Attivazione**

Si dà luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art.1 laddove esista tra le parti una convenzione scritta che li preveda, ovvero laddove - anche in difetto di tale convenzione - le parti ne facciano concorde richiesta scritta alla Camera Arbitrale.

Nell'arbitrato societario, tale convenzione deve comunque sussistere al momento dell'attivazione del giudizio arbitrale.

La richiesta di arbitrato rituale presuppone l'esistenza di clausola compromissoria o compromesso a norma degli artt.807 e 808 c.p.c.

### **Art. 4 - Organi**

Sono organi della Camera Arbitrale:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario.

### **Art. 5 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 9 membri, tutti nominati dalla Giunta Camerale come segue:

- un rappresentante dell'Ente Camerale che assume la funzione di Presidente;
- un componente designato dal Consiglio Notarile del distretto di Latina, uno dal Consiglio Notarile del distretto di Frosinone e uno dal Consiglio Notarile del distretto di Cassino (3);
- un componente designato dall'Ordine degli Avvocati di Latina, uno designato dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone ed uno designato dall'Ordine degli avvocati di Cassino (3);
- un componente designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, uno designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone ed uno designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (3).

### **Art. 6 - Presidente e Vice Presidente**

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;
- b) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione del presente Statuto e Regolamento;



- c) convoca e presiede il Consiglio;
  - d) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, il quale deve essere convocato entro i successivi dieci giorni per la ratifica;
  - e) esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e Regolamento.
- Il Vice Presidente esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente.

#### **Art.7 - Durata**

I membri del Consiglio restano in carica 4 anni.

Alla scadenza possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite; spetta comunque un gettone di presenza ed eventuali rimborsi spese, nella misura fissata dalla Camera di Commercio.

La funzione di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di arbitro nei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale.

Il Consigliere che sia assente per tre volte consecutive nelle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo in caso di malattia o legittimo impedimento, ne decade automaticamente.

Decade, altresì, il Consigliere che per qualsivoglia ragione non risulti iscritto all'Ordine o Collegio che rappresenta.

Il sostituto, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio su designazione dell'Ordine o Collegio interessato, dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il Presidente potrà richiamare per iscritto il Consigliere che si assenti per oltre metà delle riunioni tenute in un semestre; qualora detta situazione si protraesse nel semestre successivo al richiamo, il Consigliere decadrà automaticamente e verrà sostituito secondo quanto previsto dal comma precedente.

#### **Art.8 - Attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre e cura la tenuta dell'Elenco degli Arbitri suddiviso in sezioni corrispondenti agli ordini e ai collegi professionali di appartenenza dei professionisti iscritti;
- b) nomina gli arbitri nei modi e nei termini indicati dal presente Statuto e Regolamento e decide in ordine alla decadenza ed alla ricsuzione nelle ipotesi in esso previste;
- c) predisporre compromessi e clausole compromissorie-tipo;
- d) propone all'Organo Camerale competente per l'adozione degli atti di natura regolamentare le modificazioni del presente Statuto e Regolamento arbitrale;
- e) vigila e decide sui comportamenti deontologici degli arbitri;
- f) formula proposte, suggerimenti e pareri relativamente a richieste ad esso indirizzate dagli Organi Camerali in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali,
- g) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione con altri Enti o Istituti in materia arbitrale;
- h) conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;
- i) adempie ad ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e Regolamento;

#### **Art.9 - Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno; esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato entro quindici giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta, firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante collegamento in video conferenza dei componenti, su disposizione del Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso tra essi il Presidente o il Vice Presidente.



Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale.

#### **Art.10 - Il Segretario**

Le funzioni di Segretario della Camera arbitrale sono svolte dal funzionario responsabile dei servizi di Giustizia Alternativa o, su delega di questi, da altro dipendente dell'ufficio medesimo almeno di categoria C.

Il Segretario:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dei provvedimenti del Presidente;
- b) è responsabile del funzionamento della segreteria e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale;
- c) coordina il personale addetto alla Camera Arbitrale;
- d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- e) svolge le funzioni di segretario nell'ambito delle procedure arbitrali devolute alla Camera arbitrale.

#### **Art.11 - Elenco degli arbitri**

Il Consiglio Direttivo forma un Elenco degli arbitri al quale possono essere, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, i Magistrati a riposo e gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, ad esclusione di quelli iscritti negli elenchi speciali, aventi competenza sul territorio delle Province di Latina e Frosinone, con anzianità di iscrizione e di esercizio della professione di almeno 5 anni.

Per l'iscrizione ad esso, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta semplice e corredata di CV, indirizzata al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

L'Elenco viene sottoposto a revisione, di norma, ogni 4 anni.

### **TITOLO II - REGOLAMENTO**

#### **CAPO I: ATTI COMUNI**

#### **Art.12 - Accordo arbitrale**

La procedura di arbitrato stabilita dal presente Statuto e Regolamento si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Frosinone-Latina o alla Camera Arbitrale di Frosinone-Latina o al suo Statuto e Regolamento o contenga espressioni analoghe. Sono, altresì, devoluti alla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone-Latina gli arbitrati richiesti sulla base di clausole compromissorie o accordi che facciano riferimento alle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e Latina e/o ai loro rispettivi Statuti e Regolamenti.

Tutte le controversie di valore superiore ad € 5.000,00 sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione dell'arbitro avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, solo quando la volontà delle stesse sia espressa chiaramente in tal senso. L'arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto, salvo che le parti pattuiscano concordemente che decida secondo equità.

Le controversie di valore fino a € 5.000,00, invece, vengono decise da un arbitro unico secondo equità, salvo che le parti non chiedano il giudizio secondo diritto. Le controversie fino ad € 5.000,00 decise secondo diritto vengono considerate di valore immediatamente superiore.

Qualora sorgano contestazioni sull'esistenza o sulla validità dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento.

Nel caso in cui si avanzino contestazioni successivamente alla nomina dell'arbitro, sarà quest'ultimo a decidere.



Ove manchi l'accordo arbitrale ovvero esso non contenga il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il presente Statuto e Regolamento può farne richiesta attraverso una domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale secondo quanto disposto dal successivo art.13; se la controparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l'istanza l'impossibilità di dar luogo alla procedura.

### **Art.13 - Domanda arbitrale**

La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporre la relativa domanda con atto sottoscritto e depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera Arbitrale, inviandone copia all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad attestare la regolarità dell'invio (PEC, lettera raccomandata a/r, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario).

La domanda deve contenere:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e, per quanto possibile, l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
- e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
- f) l'indicazione se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio, nonché l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- g) la nomina dell'arbitro con le sue generalità, se prevista dall'accordo arbitrale e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale, del terzo arbitro o dell'arbitro
- h) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art.12, ultimo comma del presente Statuto e Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale;
- i) l'accettazione espressa del presente Statuto e Regolamento.

Al momento della presentazione della domanda la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia e calcolata secondo il tariffario allegato al presente regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art.12 il versamento della tariffa sarà richiesto solo in caso di adesione della controparte alla domanda di arbitrato.

### **Art.14 - Atto di Risposta ed eventuale domanda riconvenzionale**

La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda.

Successivamente, comunica alla controparte o alle controparti, a mezzo PEC o con raccomandata a/r consegnata ovvero spedita all'indirizzo (digitale o fisico) indicato dalla parte ricorrente, notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, l'atto di risposta contenente:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) le proprie difese ed istanze;
- c) eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico;
- d) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;



- e) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli arbitri, del terzo arbitro o dell'arbitro unico
- f) l'atto che contiene il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 12, ultimo comma del presente Statuto e Regolamento, la dichiarazione di adesione all'arbitrato richiesto dalla parte ricorrente;
- g) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- h) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
- i) l'indicazione sommaria delle prove addotte;
- j) l'accettazione espressa del presente Statuto e Regolamento;
- k) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare.

La Segreteria provvede a trasmettere l'atto di risposta alla parte ricorrente la quale, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ha la facoltà di depositare una replica, nei 15 giorni successivi.

Al momento della presentazione dell'atto di risposta, la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata al valore della controversia tenuto conto dell'eventuale domanda riconvenzionale, secondo il tariffario allegato al presente Statuto e Regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

#### **Art.15 - Nomina dell'arbitro**

Le controversie disciplinate dal presente Statuto e Regolamento sono risolte da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, necessariamente in numero dispari.

La scelta dell'arbitro o degli arbitri è effettuata unicamente tramite sorteggio operato dal Consiglio Direttivo, anche con modalità informatica, tra i professionisti iscritti nell'elenco degli arbitri tenuto dal Consiglio Direttivo, esercenti un'attività professionale riconducibile alla materia di cui alla domanda arbitrale.

Le categorie professionali interessate dal sorteggio, tenuto conto della materia dell'arbitrato, sono individuate dal Presidente prima dell'estrazione. La scelta del Presidente può essere modificata, prima del sorteggio, su delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità dai componenti escluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede quindi alla nomina dell'arbitro, o degli arbitri, oggetto di individuazione in applicazione dei commi 2 e 3 che precedono, con l'avvertenza che, in caso di collegio arbitrale, al primo estratto viene attribuita la carica di presidente dello stesso e che ciascun estratto, quale arbitro unico ovvero componente di collegio arbitrale, non potrà partecipare ad ulteriori estrazioni per i successivi dodici mesi, al fine di agevolare la rotazione degli incarichi.

In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti circa il numero degli arbitri, la controversia è affidata ad un Arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, ai sensi dei commi che precedono, salvo che lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente, non stimi opportuno, per le caratteristiche della controversia, che la stessa sia deferita ad un Collegio arbitrale.

#### **Art.16- Arbitro unico**

L'arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell'ambito dell'Elenco degli arbitri dallo stesso tenuto, ai sensi dell'art.15.

Qualora le parti abbiano deciso di nominare l'arbitro di comune accordo, ne danno comunicazione alla Segreteria entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il deposito della risposta della parte resistente. In difetto di nomina nel termine su indicato, sarà il Consiglio Direttivo a procedere alla nomina ai sensi dell'art.15.

#### **Art.17 - Collegio arbitrale**

Se non è diversamente stabilito, il Collegio arbitrale viene costituito nel seguente modo:





- ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro; se una o entrambe le parti non provvedono a fornire indicazioni sul nominativo, la nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.15;
- il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dalle parti con comunicazione alla Segreteria entro la scadenza del termine previsto dal precedente punto; in difetto di nomina nel termine suddetto, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.15.

#### **Art.18 - Pluralità di parti**

Nel caso si instauri una controversia tra più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche contenute nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Direttivo nomina, ai sensi dell'art.15, un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio.

In presenza, invece, di espressa previsione della clausola arbitrale ovvero di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, decide il numero dei componenti, e procede alle nomine, ai sensi dell'art.15, che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

#### **Art 19 - Controversie connesse**

Qualora siano proposte domande arbitrali relative a controversie fra loro connesse secondo la disciplina di cui all'art.40 del c.p.c., il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale (arbitro unico o collegio). L'organo arbitrale investito di più procedimenti tra loro connessi, può disporre la riunione affinché siano decisi con un unico lodo.

#### **Art.20 - Dichiarazioni di indipendenza**

Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.

Egli deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:

- a) l'assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
- b) l'assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
- c) l'assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.

Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

#### **Art.21 - Accettazione della nomina**

Effettuata la nomina dell'arbitro, la Segreteria della Camera Arbitrale informa le parti e l'arbitro stesso, il quale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina deve inviare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art.20.

Alle parti del procedimento, la comunicazione di cui al comma precedente è inviata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.815bis del codice di procedura civile.

L'incarico si intende rifiutato in caso di mancato invio della comunicazione di accettazione del medesimo entro il termine assegnato.

L'Arbitro può rinunciare all'incarico anche successivamente all'accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.

La mancata accettazione (tacita o espressa) ovvero la rinuncia all'incarico sono tempestivamente comunicate alle parti costituite al fine di attivare la procedura prevista per la sostituzione dal successivo articolo 22.



### **Art.22 - Sostituzione dell'arbitro**

La sostituzione dell'arbitro unico o di un arbitro componente del Collegio arbitrale, può avvenire:

- a) per morte;
- b) per impossibilità ad adempiere al proprio ufficio, per infermità o altro grave motivo;
- c) per mancata accettazione ovvero rinuncia ai sensi dell'art.21 del presente Regolamento;
- d) per ricusazione;
- e) per negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.

Alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo. Se l'arbitro da sostituire era stato designato da una delle parti, questa è invitata dalla Segreteria ad effettuare una nuova designazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo comma 4, decorso il quale vi provvede comunque il Consiglio Direttivo.

In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una pluralità di arbitri, dal Presidente del Collegio arbitrale.

La Segreteria della Camera Arbitrale, al verificarsi di una delle circostanze che comportano la sostituzione, lo comunica alle parti che hanno indicato l'Arbitro unico ovvero alla parte che ha nominato l'arbitro componente del Collegio arbitrale, invitandole/a a provvedere ad una nuova designazione.

L'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito è determinato, nel provvedimento stesso di sostituzione, dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale tenendo conto dell'attività da questi effettivamente prestata prima della sostituzione.

### **Art.23 - Ricusazione degli arbitri**

In ipotesi di arbitrato rituale, la disciplina della ricusazione degli arbitri o dell'arbitro unico è quella prevista dall'art.815 c.p.c..

Relativamente agli altri tipi di procedimento arbitrale previsti dall'art.1 del presente Statuto e Regolamento, la ricusazione è regolata come segue:

- a) la parte non può ricusare l'arbitro dalla stessa nominato, salvo che abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l'istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza;
- b) le parti hanno facoltà di ricusare gli arbitri od alcuni di essi o l'arbitro unico, oltre che per i motivi specificati nell'art.51, comma 1, c.p.c., anche per uno dei motivi indicati nell'art.20 del presente Regolamento.

La ricusazione si propone con comunicazione scritta depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla data della comunicazione della nomina dell'arbitro o degli arbitri, ai quali si riferisce la ricusazione, oppure entro 10 giorni dalla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione ancorché preesistente alla nomina stessa, motivando adeguatamente la richiesta. Su quest'ultima decide in via definitiva il Consiglio Direttivo, sentito l'arbitro ricusato.

Il Consiglio Direttivo emette un provvedimento di sostituzione dell'arbitro ricusato oppure di inammissibilità dell'istanza di ricusazione. Il provvedimento di sostituzione è adottato quando:

- a) l'arbitro è ricusato da tutte le parti;
- b) si ritiene fondata l'istanza avanzata da una di esse.

In caso di sostituzione, la parte o le parti che in precedenza avevano scelto l'arbitro, poi ricusato, sono tenute a comunicare la nomina del nuovo arbitro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ricusazione. In mancanza provvederà il Consiglio Direttivo.

La parte che ha proposto la ricusazione poi dichiarata inammissibile, è obbligata a versare alla Camera di Commercio, una somma di danaro, il cui ammontare viene determinato nel relativo provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Tale somma viene immediatamente prelevata da quella che la parte deve versare anticipatamente ai sensi degli artt.13 o 14 del presente Statuto e Regolamento.



Il provvedimento che accoglie la proposta di riconsunzione è comunicato all'arbitro od agli arbitri riconsunti, alle parti che lo avevano designato se trattasi di arbitro unico, o alla parte che lo aveva designato se trattasi di componente un Collegio arbitrale, nonché al Presidente di quest'ultimo.

#### **Art.24 - Procedura ed istruttoria**

Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal codice di procedura civile, dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Statuto e Regolamento o, nel silenzio dello Statuto e Regolamento, dall'arbitro.

L'arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.

L'arbitro può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro può ascoltare direttamente le parti, nonché ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.

L'arbitro può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, scelti tra gli iscritti nell'Elenco degli arbitri di cui al presente Statuto e Regolamento, salvo per le professionalità non previste, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto e Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Al consulente spetta un compenso calcolato secondo le tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per le operazioni peritali esperite su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il cui ammontare complessivo non può comunque essere superiore al compenso spettante all'organo arbitrale.

In caso di Collegio arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

L'arbitro, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica e per l'udienza di discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.

#### **Art.25 - Arbitrato rituale**

Al procedimento dell'arbitrato rituale si applicano le norme contenute negli artt.816 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Art.26 -Arbitrato irrituale**

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio arbitrale deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della prima udienza di costituzione dell'organo arbitrale.

Qualora si tratti di questioni particolarmente complesse e che richiedano particolari indagini, o quando sia necessario assumere ulteriori mezzi istruttori, ovvero nel caso di giustificato impedimento del Collegio, tale termine potrà essere prorogato.

La proroga non può superare i novanta giorni e non può essere concessa più di una volta.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di sessanta giorni.

Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei voti; la decisione è redatta per iscritto ed in essa deve risultare che è stata deliberata in conferenza personale dell'intero Collegio.

Ove un arbitro si rifiutasse di firmare, di ciò deve essere dato atto nel corpo della decisione.

E' ammessa la sottoscrizione con firma digitale della decisione, redatta in formato originale digitale.



L'atto contenente la decisione è depositato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, presso la segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno che resta ivi depositato.

L'atto formato in originale digitale e munito di firma digitale è trasmesso a cura dell'arbitro unico o del Presidente del Collegio arbitrale all'indirizzo PEC della Segreteria della Camera Arbitrale.

La segreteria provvede, quindi, a trasmettere alle parti a mezzo PEC l'atto contenente la decisione arbitrale depositata in formato originale, ovvero a dare comunicazione alle medesime dell'avvenuto deposito dell'atto sottoscritto con firma autografa, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna spettante.

#### **Art.27 - Sede dell'arbitrato**

La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Con l'accordo delle parti, l'arbitro o gli arbitri possono comunque stabilire una diversa sede, anche per lo svolgimento di singole attività processuali.

In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono utilizzare lo strumento della videoconferenza per la tenuta delle riunioni o per lo svolgimento delle udienze con le parti e/o con altri soggetti del procedimento.

#### **Art.28 - Spese del procedimento**

Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l'onorario dell'arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall'organo arbitrale e comprendono:

- a) le tariffe camerali per la registrazione, versate da parte ricorrente e parte resistente all'atto del deposito, rispettivamente, della domanda e della memoria di risposta;
- b) gli onorari dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato al presente regolamento;
- c) gli onorari del consulente tecnico d'ufficio eventualmente nominato;
- d) il rimborso delle spese documentate sostenute dall'arbitro e/o dal consulente d'ufficio eventualmente nominato.

L'arbitro unico o il Collegio arbitrale, nella prima seduta, fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella di cui al Tariffario allegato al presente Statuto e Regolamento.

In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l'organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio Direttivo della questione.

Le controversie di valore fino ad € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità, salvo che entrambe le parti chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore.

Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore ad € 100.000,00, salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall'altra parte.

Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio Direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda.

Se il procedimento si conclude prima dell'emissione della decisione o del lodo, l'organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta.



## CAPO II: ATTI SOCIETARI

### Art.29 - Accordo Arbitrale

La procedura di arbitrato disciplinata dagli articoli del presente capo si applica qualora, per effetto di clausola compromissoria contenuta nei patti sociali, sia fatto riferimento alla Camera di Commercio di Frosinone-Latina o alla Camera Arbitrale di Frosinone-Latina o al suo Statuto e Regolamento o contenga espressioni analoghe. Sono, altresì, devoluti alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone-Latina gli arbitrati richiesti sulla base di clausole compromissorie o accordi che facciano riferimento alle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e Latina e/o ai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Tutte le controversie cui l'accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell'art.825 c.p.c..

Salvo quanto previsto dall'art.36 D.Lgs. n.5/2003, si procede invece per arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione avente valore esclusivamente contrattuale, solo quando la volontà delle parti sia inequivocabilmente espressa in tal senso, prevalendo, in difetto, la qualificazione dell'arbitrato come arbitrato rituale.

L'arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto, a meno che le parti pattuiscano che decida secondo equità, salve comunque le materie vincolate dalla legge alla decisione secondo diritto.

Le controversie di valore sino ad € 5.000,00, sono decise da un arbitro unico secondo equità, salvo che le parti non chiedano o abbiano previsto il giudizio secondo diritto, fatte sempre salve le materie comunque vincolate alla decisione secondo diritto a norma di legge.

Qualora sorgano contestazioni sull'esistenza o sulla validità della clausola compromissoria in rapporto al contenuto del presente Statuto e Regolamento, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale valuta se dare corso al procedimento. In tutti gli altri casi sono riservate all'arbitro (o al Collegio) le decisioni del caso.

Ove nella clausola compromissoria manchi il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda comunque instaurare un procedimento arbitrale secondo il presente Statuto e Regolamento può farne richiesta attraverso una domanda da depositare presso la Camera Arbitrale secondo quanto previsto dal successivo art.30; se la controparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l'istanza l'impossibilità di dar corso alla procedura.

### Art.30 - Domanda arbitrale

La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporre la relativa domanda con atto sottoscritto e depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera Arbitrale, inviandone copia all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad attestare la regolarità dell'invio (PEC, lettera raccomandata a/r, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario)

La domanda deve contenere:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e, per quanto possibile, l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
- e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
- f) l'indicazione se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio, nonché l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;



g) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art.29, ultimo comma, del presente Statuto e Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale;

h) l'accettazione espressa del presente Statuto e Regolamento.

Al momento della presentazione della domanda la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerale, commisurata al valore della controversia e calcolata secondo il tariffario allegato al presente Statuto e Regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art.29 il versamento della tariffa sarà richiesto solo in caso di adesione della controparte alla domanda di arbitrato.

Nell'ipotesi di domanda arbitrale proposta dalla società o nei suoi confronti, la parte richiedente l'arbitrato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda stessa alla Camera Arbitrale, dovrà depositare copia della medesima al Registro delle Imprese.

### **Art.31 - Risposta ed eventuale domanda riconvenzionale**

La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda.

Successivamente, comunica alla controparte o alle controparti, a mezzo PEC o con raccomandata a/r consegnata ovvero spedita all'indirizzo (digitale o fisico) indicato dalla parte ricorrente, notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, l'atto di risposta contenente:

- a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) le proprie difese ed istanze;
- c) eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico;
- d) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;
- e) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art.29, ultimo comma del presente Statuto e Regolamento, la dichiarazione di adesione all'arbitrato richiesto dalla parte ricorrente;
- f) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
- g) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
- h) l'indicazione sommaria delle prove addotte;
- i) l'accettazione espressa del presente Statuto e Regolamento;
- j) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare.

La Segreteria provvede a trasmettere l'atto di risposta alla parte ricorrente la quale, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ha la facoltà di depositare una replica, nei 15 giorni successivi.

Al momento della presentazione dell'atto di risposta, la parte versa all'Ente camerale una tariffa per i servizi arbitrali camerale, commisurata al valore della controversia tenuto conto dell'eventuale domanda riconvenzionale, secondo il tariffario allegato al presente regolamento.

Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.

### **Art.32 - Nomina dell'arbitro**

Le controversie disciplinate dal presente Statuto e Regolamento sono risolte da un arbitro unico o da un collegio di tre o più arbitri necessariamente in numero dispari

La scelta dell'arbitro o degli arbitri è effettuata unicamente tramite sorteggio operato dal Consiglio Direttivo, anche con modalità informatica, tra i professionisti iscritti nell'elenco degli arbitri tenuto dal Consiglio Direttivo, esercenti un'attività professionale riconducibile alla materia di cui alla domanda arbitrale.



Le categorie professionali interessate dal sorteggio, tenuto conto della materia dell'arbitrato, sono individuate dal Presidente prima dell'estrazione. La scelta del Presidente può essere modificata, prima del sorteggio, su delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità dai componenti escluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede quindi alla nomina dell'arbitro, o degli arbitri, oggetto di individuazione in applicazione dei commi 2 e 3 che precedono, con l'avvertenza che, in caso di collegio arbitrale, al primo estratto viene attribuita la carica di presidente dello stesso e che ciascun estratto, quale arbitro unico ovvero componente di collegio arbitrale, non potrà partecipare ad ulteriori estrazioni per i successivi dodici mesi, al fine di agevolare la rotazione degli incarichi.

### **Art.33 - Arbitro unico**

Qualora ciò sia previsto nella clausola compromissoria, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell'ambito dell'Elenco degli arbitri dallo stesso tenuto, ai sensi dell'art.32.

Qualora, invece, nella clausola compromissoria fosse indicato (quale soggetto estraneo) una diversa persona fisica o giuridica o associazione di categoria, la parte che intende promuovere l'arbitrato deve, preventivamente al deposito della domanda, munirsi della designazione dell'arbitro da parte di tali soggetti, depositando la nomina contestualmente alla domanda di arbitrato.

Nell'inerzia della parte richiedente, la stessa facoltà è concessa a parte resistente.

### **Art.34 - Collegio arbitrale**

Qualora ciò sia previsto nella clausola compromissoria, il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nell'ambito dell'Elenco degli arbitri dallo stesso tenuto, ai sensi dell'art.32.

Qualora, invece, nella clausola compromissoria fosse indicata (quale soggetto estraneo) una diversa persona fisica o giuridica o associazione di categoria, la parte che intende promuovere l'arbitrato deve, preventivamente al deposito della domanda, munirsi della designazione degli arbitri da parte di tali soggetti, depositando la nomina contestualmente alla domanda di arbitrato.

Nell'inerzia della parte richiedente, la stessa facoltà è concessa alla resistente.

### **Art 35 - Controversie connesse**

Qualora siano proposte domande arbitrali relative a controversie fra loro connesse secondo la disciplina di cui all'art 40 del c.p.c., il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale (arbitro unico o collegio).

L'organo arbitrale investito di più procedimenti tra loro connessi, può disporre la riunione affinché siano decisi con un unico lodo.

### **Art.36 - Intervento di terzi**

È ammesso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.105 c.p.c..

L'atto di intervento, completo degli elementi di cui all'art.30 (nelle parti di applicazione all'intervento) dovrà essere depositato presso la segreteria della Camera Arbitrale che provvederà a comunicarlo entro giorni 15 alle parti originarie.

Le parti originarie, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno replicare con memoria da depositarsi in segreteria la quale, nelle stesse forme e tempi anzidetti, provvederà a comunicarla all'interveniente.

L'intervento ex art.105 c.p.c. non è più ammissibile dopo la prima riunione degli arbitri successiva a quella della loro costituzione.

È ammesso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.106 c.p.c..

In tal caso, la parte che intende provocare l'intervento dovrà farne menzione nel primo scritto difensivo successivo alla prima udienza specificandone le ragioni in fatto ed in diritto ed offrendo le relative prove.

Gli arbitri, deliberata la domanda, si pronunceranno sulla stessa e, nel caso positivo, la parte che ne fa richiesta, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione degli arbitri se pronunciata fuori



dall'udienza, dovrà comunicare al terzo una memoria riprodotte le ragioni in fatto ed in diritto e le prove già formulate nelle proprie difese a corredo dell'istanza di intervento.

Nel termine di giorni 15 dalla ricezione, il terzo potrà intervenire depositando una memoria completa dei requisiti di cui all'art.31 (nelle parti di applicazione all'intervento). La Segreteria provvederà alla comunicazione della stessa alle parti originarie le quali, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno depositare una replica, a sua volta da comunicarsi dalla segreteria al terzo.

È ammesso l'intervento ex art.107 c.p.c. In tale caso gli arbitri disporranno a quale delle parti porre a carico il relativo onere. La chiamata del terzo avverrà nelle forme e nei termini di cui ai commi che precedono.

Il terzo, a qualsiasi titolo intervenga, dovrà accettare il procedimento arbitrale nello stato in cui si trova.

### **Art.37 - Dichiarazioni di indipendenza**

Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.

Egli deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:

- a) l'assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
- b) l'assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
- c) l'assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.

Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

### **Art.38 - Accettazione della nomina**

Effettuata la nomina dell'arbitro (ovvero acquisita la nomina, se proveniente da soggetto estraneo alla Camera Arbitrale) la segreteria della Camera Arbitrale informa le parti e l'arbitro, il quale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà inviare alla segreteria l'accettazione dell'incarico, nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art.37.

Alle parti del procedimento la comunicazione di cui al comma precedente è inviata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.815bis del codice di procedura civile.

L'incarico si intende rifiutato in caso di mancato invio della comunicazione di accettazione del medesimo entro il termine assegnato.

L'arbitro può rinunciare all'incarico anche successivamente all'accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.

Della mancata accettazione (tacita o espressa) ovvero della rinuncia all'incarico è data comunicazione alle parti costituite nel procedimento arbitrale nei successivi 5 giorni.

### **Art.39 - Sostituzione dell'arbitro**

La sostituzione dell'arbitro unico o di un arbitro, componente del collegio arbitrale, può avvenire:

- a) per morte;
- b) per intervenuta impossibilità ad adempiere al proprio ufficio per infermità o altro grave motivo;
- c) per mancata accettazione, ovvero rinuncia, ai sensi del precedente art.38 del presente Statuto e Regolamento;
- d) per ricusazione;
- e) per negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.

In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una pluralità di arbitri, dal Presidente del collegio arbitrale.





Alla sostituzione dovrà provvedere:

- a) il Consiglio Direttivo, ove l'arbitro o gli arbitri del collegio da sostituire erano stati da questo nominati;
- b) lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica o associazione) che aveva provveduto alla nomina dell'arbitro o degli arbitri del collegio da sostituire.

L'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito è determinato nel provvedimento stesso di sostituzione (ove di competenza del Consiglio Direttivo) ovvero al momento della presa d'atto, da parte dello stesso Consiglio, della nomina proveniente da diverso soggetto, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata prima della sostituzione.

#### **Art.40 - Ricusazione degli arbitri**

In tutti i tipi di arbitrato, la disciplina della ricusazione è quella prevista dall'art.815 c.p.c. e la ricusazione è ammessa anche nei casi di cui all'art.37 del presente Statuto e Regolamento.

In alternativa alla procedura prevista dagli artt. 815 e seguenti del c.p.c., la ricusazione può essere proposta mediante comunicazione scritta motivata depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale fino a 10 giorni prima della data fissata dall'arbitro unico o dal collegio per la prima comparizione delle parti, ovvero nei 10 giorni successivi alla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione ancorché preesistente alla nomina stessa.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo, sentito l'arbitro ricusato.

Il Consiglio Direttivo, ove ammetta la ricusazione e nel caso non possa provvedere per clausola compromissoria alla sostituzione, invita le parti a dare corso alla sostituzione dell'arbitro ricusato entro giorni 15 dalla comunicazione del proprio provvedimento.

Negli altri casi provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui non si ravvisassero i motivi a fondamento della ricusazione, la relativa istanza sarà dichiarata inammissibile. In tal caso, la parte che ha proposto la ricusazione è obbligata a versare alla Camera di Commercio di Frosinone-Latina una somma di denaro il cui ammontare viene determinato nel relativo provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Tale somma viene immediatamente prelevata da quella che la parte deve versare ai sensi degli artt.30 e 31 del presente Statuto e Regolamento.

#### **Art.41 - Procedura ed istruttoria**

Il procedimento è disciplinato dal presente Statuto e Regolamento, dal codice di rito civile, dal D.Lgs. n.5/2003 e dalla clausola compromissoria.

L'arbitro, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti alla prima udienza.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.

L'arbitro può procedere alla assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro può ascoltare direttamente le parti, nonché ammettere prove testimoniali anche per iscritto.

In caso di ammissione di prove testimoniali, è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l'audizione.

L'assenza del teste senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che su richiesta della parte interessata l'arbitro lo consenta.

L'arbitro può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, scelti tra gli iscritti nell'Elenco degli arbitri di cui al presente Statuto e Regolamento, salvo per le professionalità non previste, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto e Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Al consulente spetta un compenso calcolato secondo le tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per le



operazioni peritali esperite su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il cui ammontare complessivo non può comunque essere superiore al compenso spettante all'organo arbitrale.

In caso di collegio arbitrale, lo stesso può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

L'arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica. Con lo stesso provvedimento fissa l'udienza per la discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.

Il lodo, salvo diverso accordo delle parti in clausola compromissoria, deve essere pronunciato entro 240 giorni dall'accettazione della nomina.

Il termine può essere prorogato nei casi stabiliti dal codice di rito civile e dal D.Lgs. n.5/2003.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è comunque prorogato di 60 giorni dalla presa d'atto dell'evento.

Il lodo è deliberato a maggioranza in conferenza personale degli arbitri e deve essere redatto per iscritto.

Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro unico o da ciascun componente del collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese e anno nel quale la firma è stata apposta. È altresì ammessa la sottoscrizione con firma digitale del lodo formato in originale digitale.

Nel caso di rifiuto di un arbitro alla sottoscrizione dovrà farsi menzione nel lodo delle ragioni del rifiuto.

Il lodo è depositato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, presso la segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno che resta ivi depositato.

Il lodo formato in originale digitale e munito di firma digitale è trasmesso a cura dell'arbitro unico o del Presidente del collegio arbitrale all'indirizzo PEC della Segreteria della Camera Arbitrale.

La segreteria provvede quindi a trasmettere alle parti a mezzo PEC il lodo depositato in formato originale ovvero a dare comunicazione alle medesime dell'avvenuto deposito del lodo sottoscritto con firma autografa, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna spettante.

#### **Art.42 - Sede dell'arbitrato**

La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Con l'accordo delle parti, l'arbitro o gli arbitri possono comunque stabilire una diversa sede, anche per lo svolgimento di singole attività processuali.

In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono utilizzare lo strumento della videoconferenza per la tenuta delle riunioni o per lo svolgimento delle udienze con le parti e/o con altri soggetti del procedimento.

#### **Art.43 - Spese del procedimento**

Le spese di arbitrato comprendono la tariffa camerale, l'onorario dell'arbitro e le eventuali spese di consulenza. Le spese del procedimento sono stabilite dall'organo arbitrale e comprendono:

- a) le tariffe camerali per la registrazione versate da parte ricorrente e parte resistente all'atto del deposito, rispettivamente, della domanda e della memoria di risposta;
- b) gli onorari dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite ed al tariffario allegato al presente Statuto e Regolamento;
- c) gli onorari del consulente tecnico d'ufficio eventualmente nominato;
- d) il rimborso delle spese documentate sostenute dall'arbitro e/o dal consulente d'ufficio eventualmente nominato.

L'arbitro unico o il collegio arbitrale, nella prima seduta, fissano la misura dei loro onorari, sulla base del valore della controversia secondo la tabella di cui al tariffario allegato al presente Statuto e Regolamento. In caso di contestazione circa la congruità della misura degli onorari in relazione alla complessità e/o alla particolare importanza della controversia, l'organo arbitrale investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della questione. Quest'ultimo decide secondo quanto prescritto dall'ultimo comma.



Le controversie di valore fino a € 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico secondo equità, salvo che entrambe le parti chiedano il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la controversia verrà considerata di valore immediatamente superiore.

Le controversie di valore indeterminato si presumono di valore non superiore a € 100.000,00 salva diversa e comprovata determinazione del Consiglio Direttivo della Camera arbitrale.

Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall'altra parte.

Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il sessantesimo giorno successivo alla richiesta di regolarizzazione, il Consiglio Direttivo può dichiarare la non procedibilità della domanda.

Se il procedimento si conclude prima dell'emissione del lodo, l'organo arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed alla attività svolta.

Su richiesta dell'organo arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, in caso di particolare complessità della controversia o del procedimento, può autorizzare la liquidazione delle spese del procedimento in misura eccedente quella risultante dall'applicazione del tariffario.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art.44 - Riservatezza**

I componenti degli organi della Camera Arbitrale, gli arbitri e il personale che collabora con la Segreteria sono obbligati a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso.

#### **Art.45 - Modificazioni**

La competenza, relativamente alle modificazioni del presente Statuto e Regolamento, spetta all'Organo camerale competente per l'adozione degli atti di natura regolamentare, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero di propria iniziativa, sentito il Consiglio Direttivo.

Ogni modifica avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla relativa deliberazione, salvo il diverso termine previsto nella medesima deliberazione.

In ogni caso le modificazioni non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso, salvo diversa decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) adottata con il consenso delle parti.

#### **Art.46 - Disposizioni transitorie**

In sede di prima applicazione del presente Statuto e Regolamento, l'Elenco degli arbitri è formato integrando gli arbitri della Camera Arbitrale della preesistente Camera di Commercio di Frosinone con gli arbitri iscritti nell'Elenco della Camera Arbitrale della preesistente Camera di Commercio di Latina.

Nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale di Frosinone-Latina, le relative attribuzioni di cui al precedente art. 8, spettano al Presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina

I procedimenti arbitrali instaurati in pendenza degli statuti e dei regolamenti delle preesistenti Camere Arbitrali di Latina o di Frosinone, proseguono secondo le regole di cui ai predetti Statuti e Regolamenti, salvo diverso accordo tra le parti, contenuto in un'apposita dichiarazione da tenere agli atti dell'arbitrato.



## **Allegato A**

<b>TARIFFE PER L'ACCESSO AL PROCEDIMENTO ARBITRALE</b>		
<b>VALORE DELLA CONTROVERSIA</b>	<b>TARIFFA CAMERALE (i.v.a. esclusa)</b>	<b>COMPENSO DELL'ARBITRO UNICO</b>
fino a € 5.000,00	€ 200,00	€ 300,00
da € 5.001,00 a € 25.000,00	€ 300,00	€ 300 + 3% sull'eccedenza di € 5.000,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 450,00	€ 750 + 4,8% sull'eccedenza di € 25.000,00
da € 50.001,00 a € 100.000,00	€ 600,00	€ 1.950,00 + 2,2% sull'eccedenza di € 50.000,00
da € 100.001,00 a € 250.000,00	€ 800,00	€ 3.050,00 + 1,7% sull'eccedenza di € 100.000,00
da € 250.001 a € 500.000,00	€ 1500,00	€ 5.600,00 + 1,2% sull'eccedenza di € 250.000,00
da € 500.001,00 a € 2.000.000,00	€ 2.500,00	€ 8.600,00 + 0,4% sull'eccedenza di € 500.000,00
da € 2.000.001,00 a € 5.000.000,00	€ 3.000,00	€ 14.600,00 + 0,2% sull'eccedenza di € 2.000.000,00
oltre € 500.000.001,00	€ 3.500,00	€ 20.600,00 + 0,1% sull'eccedenza

Per i procedimenti sottoposti all'esame di un Collegio arbitrale: incremento del 100% dell'importo stabilito per l'Arbitro unico. Tale importo viene ripartito per il numero dei componenti il Collegio.

Al Presidente spetta l'incremento del 20% calcolato sulla quota di propria spettanza.



## **Allegato B**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO RITUALE (valida per tutti i contratti tranne quelli societari)**

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità alle norme dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di accettare, da n. \_\_\_ arbitro/i nominato/i secondo le modalità contenute nel detto Statuto e Regolamento.

L'arbitro/gli arbitri deciderà/decideranno secondo equità/diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e di quelle contenute nello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA -TIPO PER CONTRATTI SOCIETARI (Ipotesi di Arbitro Unico)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la CAMERA DI Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina

#### **(Ipotesi di Collegio arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di n. (numero dispari) arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la CAMERA DI Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se non designato direttamente dal Consiglio Direttivo.

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio.

L'arbitro o il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dallo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale, o dell'arbitro, vincoleranno le parti.

L'arbitro, o il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina.

Ovvero

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro, o del collegio arbitrale, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5, quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale.